

Covid-19: “parziale” chiusura dei porti italiani alle operazioni di soccorso Sar / FOCUS

A cura di Asla - l'Associazione degli Studi Legali Associati



di Marco Cottone*
07/05/2020

Milano - Con il Decreto Interministeriale del 7 aprile 2020, adottato dai Ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti, degli Affari Esteri, dell'Interno e della Salute, sono state introdotte alcuni importanti misure sull'operatività dei porti in materia di soccorso operato in ambito Sar (il “**Decreto**”).

Il Decreto sancisce che, per l'intero periodo di durata dell'emergenza sanitaria nazionale derivante dal Covid-19, così come indicato nella deliberazione del Cdm del 31 gennaio 2020, i porti italiani non sono in grado di assicurare i «*necessari requisiti per la classificazione e definizione di place of safety (luogo sicuro)*» ai sensi della Convenzione sulla ricerca e salvataggio in mare siglata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e ratificata dall'Italia con legge 3 aprile 1989, n. 147 (“**Convenzione Sar**”).

L'ambito di applicazione di tale disposizione è tuttavia limitato ai casi di soccorso effettuati da parte di navi straniere al di fuori dell'area SAR italiana, ponendo in essere una “parziale” chiusura dei porti nazionali.

È importante notare che nel Decreto si prende atto di quanto segue:
(a) dell'attuale situazione di criticità dei servizi sanitari regionali e dell'intero sistema sanitario nazionale determinato dall'emergenza Covid-19, tale da mettere in dubbio la capacità dello Stato di assicurare la disponibilità di *place of safety* (Pos) ai sensi della Convenzione Sar;
(b) che tra le persone soccorse «non può escludersi la presenza di contagio Covid-19», ciò richiedendo quindi trattamenti specifici sul territorio;
(c) che le attività di assistenza e di soccorso possono essere assicurate dal Paese di cui le unità navali battono bandiera, nei casi di operazioni condotte al di fuori dell'area Sar.



La norma in esame presenta degli elementi di singolarità visto che prende in considerazione una fattispecie, ovvero quella relativa ai soccorsi di navi straniere fuori dall'area Sar italiana, che non implica alcun obbligo internazionale da parte del nostro Paese.

Infatti, l'Italia continua ad essere un "luogo sicuro" ai sensi della Convenzione Sar per i soccorsi effettuati dalle navi di bandiera italiana e per le operazioni svolte nella zona Sar di competenza italiana, rispettando dunque le previsioni circa gli obblighi in materia di salvataggio e soccorso.

Sul punto occorre ricordare che soltanto quando l'Imrcc (Italian Maritime Rescue Coordination Center) riceve direttamente la segnalazione di un'emergenza in mare, al di fuori della propria area di responsabilità Sar, sussiste l'obbligo per l'Italia di avviare le prime azioni e assumere il coordinamento delle operazioni di soccorso. Contemporaneamente, l'Imrcc avvisa l'autorità Sar competente ovvero quella in grado di fornire la migliore assistenza, ai fini dell'assunzione del coordinamento. Resta fermo l'obbligo di cooperazione del primo Stato interpellato, nonché l'obbligo di quest'ultimo di assumere il coordinamento in caso di dichiarazione di indisponibilità dello Stato Sar competente. Nessun obbligo, invece, sussiste in capo ad uno Stato di indicare nel proprio territorio un *place of safety* quando non vengono condotte direttamente le operazioni di coordinamento del salvataggio.

Il complesso scenario del Mediterraneo avrebbe dunque spinto il legislatore nazionale a emanare un decreto che prende atto di una prassi che vede l'Italia costantemente impegnata nelle operazioni Sar, anche per i casi che non ricadono sotto la sua competenza. Lo scopo del Decreto si palesa anche nelle premesse della norma dove chiaramente si precisa "che le attività assistenziali e di soccorso da attuarsi nel "porto sicuro" possono essere assicurate dal paese di cui le unità navali battono bandiera laddove abbiano condotto le operazioni al di fuori dell'area Sar italiana, in assenza del coordinamento del Imrcc Roma".

Le previsioni in argomento rendono ancor più difficile il fragile equilibrio tra esigenze sovrane dei singoli Stati costieri, soprattutto in questo particolare momento di emergenza sanitaria, e il rispetto degli obblighi internazionali di cooperazione tra Stati per garantire alle persone soccorse in mare lo sbarco in un porto sicuro nel modo più celere possibile.

A ciò si aggiunga la recente posizione del Unhcr del 16 marzo 2020 secondo cui:

"...States' measures to protect public health may affect persons seeking international protection. While such measures may include a health screening or testing of persons seeking international protection upon entry and/or putting them in quarantine, such measures may not result in denying them an effective opportunity to seek asylum or result in refoulement".

*[Legance Avvocati Associati](#), Senior Associate - Dipartimento di Diritto della Navigazione e dei Trasporti

©RIPRODUZIONE RISERVATA

<https://www.themeditelegraph.com/it/markets/regulation/2020/05/07/news/covid-19-parziale-chiusura-dei-porti-italiani-alle-operazioni-di-soccorso-sar-focus-1.38815283>